

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PASCOLO NELLE TERRE COMUNALI

Il presente Regolamento composto da **25** articoli è stato approvato con atto deliberativo di C.C. n. 52 del 20/09/1973, reso legittimo dalla C.P.C. nella seduta del 19.12.1974 con dec. n. 38856/38115. E' stato modificato con atto deliberativo di C.C. n. 144 del 05.10.1984, con atto deliberativo di C.C. n. 143 del 24.10.1987, con atto deliberativo di C.C. n.39 del 27.05.1993 e con atto deliberativo di C.C. n. 30 del 9.7.1997 e con atto deliberativo di C.C. n. 34 del 12/11/2010.

ART. 1

E' permesso Fuso del pascolo nelle Terre Comunali solo ai piccoli allevatori di bestiame .

ART. 2

E' permesso l'uso del pascolo a tutti gli animali (meno i suini) appartenenti ai cittadini di San Mauro Castelverde con il rispetto delle condizioni segnate nel presente Regolamento .

ART. 3

Tutti i beni di demanio Comunale da destinare all'uso del pascolo saranno suddivisi nei seguenti nr.6 lotti.

ART. 4

I lotti saranno suddivisi come appresso :

- a) Pirato -esteso Ha 105 circa :
- b) Karsa Xinni - esteso Ha. 108.12.00 ;
- c) Karsa Area Cascio - esteso Ha. 20 circa ;
- d) Filicia - esteso Ha. 4 circa ;
- e) Dragonia -esteso Ha. 9 circa :
- f) Timpe di Maiale - esteso Ha. 5 circa ;

ART.5

Per quanto riguarda il lotto Pirato ogni proprietario di bestiame che intende valersi dell'uso del pascolo nelle succitate terre Comunali, deve farne preventiva richiesta entro:

- La prima decade del mese di ottobre per l'immissione degli animali nel periodo 20 ottobre - 07 dicembre;

- La prima decade di maggio per l'immissione degli animali nel periodo 15 maggio - 31 agosto.

Per quanto riguarda i lotti Karsa Xinni e Karsa Area Cascio i proprietari degli animali debbono fare richiesta entro la prima decade del mese di ottobre.

I proprietari degli animali, nella richiesta devono specificare il numero e la specie degli animali da immettere al pascolo, nonché il numero di matricola relativa agli animali da immettere.

Qualora nel periodo 20 ottobre - 07 dicembre non saranno immessi animali nel lotto Pirato il prezzo del pascolo sarà integrato in quello del periodo 08 Dicembre - 20 Febbraio (Scumature) e, ancora, nel caso di non immissione il prezzo del pascolo sarà integrato in quello del periodo 15 Maggio - 31 Agosto.

ART. 6

L'apertura dei pascolo in località Pirato avverrà:

- il 20 Ottobre di ogni anno per i bovini e caprini, mentre per gli equini il 1 ° Novembre e tutti gli animali immessi lasceranno il pascolo entro il 07 Dicembre.
- Il 15 Maggio di ogni anno per bovini e caprini mentre gli equini il 05 Giugno e tutti gli animali immessi lasceranno il pascolo il 31 Agosto.

Per gli ovini il pascolo è consentito soltanto per il periodo che va da 08 Dicembre al 20 Febbraio di ogni anno.

Gli animali di cui sopra per essere immessi nei pascoli, devono essere in regola con il regolamento di Stato per le malattie infettive e diffuse o contagiose.

Quanto detto sopra dovrà essere certificato dal Servizio Veterinario del A.S.L. competente per territorio.

La presente certificazione può essere sostituita da atto notorio in cui si attesti di aver sottoposto il proprio allevamento al controllo di cui sopra e che lo

stesso ufficialmente risulta indenne.

Caratteristiche di allevamento: a prescindere dalla appartenenza dei singoli animali è considerato allevamento l'insieme di tutti gli animali che negli altri periodi dell'anno sono condotti unitariamente . Pertanto possono partecipare all'asta pubblica per i pascoli Comunali soltanto i titolari di allevamenti come sopra definiti, fermo restando i periodi di pascolamento del presente regolamento

ART. 7

Nel lotto Pirato è proibita l'immissione al pascolo di branche di giumente, come pure l'immissione di giumente di proprietari che non immettano altre specie di animali,

Per ogni allevamento identificato come al precedente art.6 sarà consentita l'immissione al pascolo di una cavalcatura appartenente all'allevamento medesimo.

E' consentito altresì, la immissione al pascolo di ovini che vivono in consociazione con bovini e/o caprini nella misura massima di 1 ovino per ogni 10 U.B.A (Unità Bovino Adulto) o equivalente.

ART. 8

L'apertura del pascolo in località Karsa avverrà il 25 Novembre di ogni anno per chiudersi il 31 Marzo, tale data può essere anticipata per avversità atmosferiche, previo tacito accordo tra gli affittuari.

ART. 9

E' vietata nella suddetta località Karsa l'immissione al pascolo di ovini .

ART. 10

II canone d'affitto relativamente ai lotti Pirato e Karsa sarà stabilito annualmente dalla G.M. con apposito atto deliberativo, tenendo presente l'estensione e la qualità del pascolo.

ART. 11

Detto canone d'affitto verrà versato anticipatamente all'atto della stipula del contratto di affitto; II canone sarà unico rispettivamente per ciascun lotto e verrà diviso in rispetto del numero dei capi di bestiame indicati nella domanda.

ART. 12

In rispetto agli usi civici qui vigenti, ai fini del pagamento un gruppo di 10 capre o una giumenta vengono equiparate ad un capo di bovino.

ART. 13

Chiunque proprietario di ovini può immettere i suoi animali nella località Pirato nei periodo stabilito dall'art.6 del presente regolamento, sempre facendone regolare istanza a questi Uffici Comunali entro il 1 ° Novembre di ogni anno.

ART. 14

II compenso per il godimento del pascolo per detto periodo, detto volgarmente scumatura. stabilito nella misura del 14% da calcolare in riferimento al canone unico stabilito dalla Giunta Municipale per la località Pirato (art.10 di detto regolamento), verrà anch'esso versato anticipatamente all'atto della stipula del contratto ;

La detta somma pari al 14% verrà ad aggiungersi al canone unico fissato dalla Giunta Municipale .

Qualora il pascolo non viene assegnato il canone sarà aggiunto a quello del periodo 15 Maggio - 31 Agosto.

ART. 15

Le spese contrattuali, I.V.A e tutte le altre spese che all'uopo si richiederanno saranno a carico esclusivo dell'affittuario.

ART. 16

I termini utili per presentare domanda al fine di immettere animali al pascolo sono perentorie; Chiunque immette bestiame in dette località senza avere presentata regolare domanda entro i termini stabiliti, incorre nel reato di pascolo abusivo.

ART. 17

Chiunque immette nelle località su citate un numero di animali superiore a quello fissato nella istanza, verrà a pagare una penalità pari al doppio della quota pro capite per ogni capo di bestiame immesso in più a quello dichiarato.

ART. 18

Per quanto riguarda i lotti Filicia, Dragonia e Tinpa di Maiale, l'assegnazione dei pascoli avverrà mediante asta pubblica.

ART. 19

All'asta possono partecipare tutti i cittadini la cui azienda ricada nel territorio del Comune di San Mauro Castelverde.

ART. 20

Le offerte, chiuse in busta, dovranno pervenire ai Presidente dell'asta entro l'ora e il giorno che si andranno a fissare con apposito atto deliberativo dalla Giunta Municipale.

ART.21

Nelle offerte dovrà essere indicato specificatamente l'aumento in percentuale sul prezzo base da fissarsi con atto deliberativo della Giunta Municipale di anno in anno;

Per concorrere alla gara si richiede, a pena di esclusione dalla stessa, l'aver prestata cauzione nella misura pari al 15% del prezzo a base d'asta stabilito per il lotto che si intende concorrere;

La cauzione dovrà essere versata presso la Tesoreria di questo Comune e dello avvenuto versamento se né darà prova mediante ricevuta rilasciata dal Tesoriere Comunale.

ART.22

L'aggiudicazione sarà definitiva ed a unico incanto;

Ad essa si darà luogo anche nel caso che pervenga presso la Casa Comunale una sola offerta a condizione però che questa stessa comporti un aumento almeno dei 5% sul prezzo stabilito a base d'asta.

ART.23

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato anticipatamente all'atto della stipula del contratto, in unica soluzione, presso la tesoreria Comunale.

ART.24

E' vietato il sub-affitto.

ART.25

Se un lotto non viene assegnato perché non vi sono concorrenti, lo stesso mediante avviso scritto viene messo annualmente all'asta entro i 15 giorni successivi ed allo stesso prezzo .

Nel caso in cui anche il secondo tentativo d'asta va

deserto il lotto resta a fienagione e quindi nessun animale può essere immesso fino alla prossima asta.

Se nel lotto non assegnato dovessero sconfinare animali al primo capo bovino o agli equivalenti equini, ovini e caprini verrà applicata la tassa di cui all'art. 17 maggiorata fino al corrispondente base d'asta del lotto stesso, per i capi successivi la tassa di cui al primo comma verrà maggiorata di due volte.